



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO

Il Giudice Designato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 28.4.2017 nel procedimento iscritto al n. 605/2015 R.G.

promosso da:

██████████, (CF: ██████████) nato il ██████████ in MALI, Rappresentato e difeso dall'avv.to Pasquale Costantino del foro di Reggio Calabria in forza di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 10.3.2017

-PARTE ATTRICE RICORRENTE-

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

-PARTE CONVENUTA -

nonché nel contraddittorio con:

PUBBLICO MINISTERO - Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro

avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008, 3 e 19 D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis segg. c.p.c.;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PREMESSA IN FATTO

Il sig. ██████████ di cittadinanza maliana mediante debita compilazione e sottoscrizione del verbale di cui al Modello C/3, ha richiesto riconoscersi in suo favore lo *status* di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951.

Con provvedimento del 14/11/2014, notificato in data 14/01/2015, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale richiesta e, inoltre, non ha ravvisato i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art.5, comma 6, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Precisamente, nel citato provvedimento la Commissione Territoriale ha ritenuto quanto segue:

- La vicenda narrata non è credibile e pertanto non sono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale;
- non essendo la zona di provenienza del richiedente asilo priva del controllo statale né soggetta a violenza generalizzata, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, secondo i criteri dettati dall'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 25/2007;

- infine, non si ravvisano i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro.

Avverso la predetta decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, il sig. ██████████ ha proposto ricorso tempestivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catanzaro in data 11.2.2015 ai sensi degli artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008, 3 e 19 D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis segg. c.p.c., chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento in proprio favore dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, di quella umanitaria.

Il Pubblico Ministero non è intervenuto nel giudizio.

Il Ministero dell'Interno regolarmente convenuto non si è costituito.

Con memoria depositata all'udienza del 15.3.2017 si è costituito in giudizio il nuovo difensore del ██████████ il quale ha rinunciato alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato insistendo esclusivamente nelle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

All'udienza del 28 aprile 2017, dopo alcuni rinvii preliminari si è proceduto all'audizione del ricorrente, la difesa ha, quindi, insistito nell'accoglimento del ricorso ed il giudice ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il racconto del richiedente.

Venendo al merito del ricorso, secondo quanto riferito dal ricorrente costui è nato e cresciuto a Kayo - regione di Koulikoro nel sud del Mali. E' orfano di padre e figlio unico è sposato e ha due figli in Mali. È di etnia bambara e di religione musulmana. Ha lasciato il paese il 14.11.2013 e ha attraversato l'Algeria, il Niger e la Libia per giungere in Italia il 10.5.2014.

Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo paese di origine il ricorrente ha riferito che alla morte del padre (stregone), avvenuta per un malefico sortilegio, avrebbe dovuto succedergli. Poiché lui era di religione musulmana e quindi contrario al sacrificio di animali, si era rifiutato di entrare a far parte della setta paterna e per questo motivo era stato minacciato dai fratelli del padre.

Il ricorrente ha quindi aggiunto che la madre gli aveva spiegato che poiché il fratello del padre la voleva sposare e lei aveva rifiutato, costui per vendetta voleva far entrare il nipote nella setta "in quanto non era una cosa buona".

Lo zio poi gli avrebbe rilevato che era stato lui e non la malasorte ad uccidere il padre e che aveva intenzione di uccidere anche lui.

A questo punto la madre gli aveva detto che, essendo figlio unico, doveva lasciare il paese per non essere ucciso.

Lasciato il Mali il ricorrente si era recato in Libia, dove aveva lavorato senza essere pagato per razzismo e, quindi, aveva deciso di partire alla volta dell'Italia.

Su domanda della Commissione il richiedente ha specificato di essersi rivolto alla polizia per denunciare lo zio, ma che nulla era stato fatto contro di lui per timore.

Convocato per chiarire alcuni aspetti contraddittori rilevati dalla Commissione Territoriale, in sede di audizione davanti al giudice, il ricorrente ha riferito che le ragioni di persecuzione da parte dello zio paterno erano legate alle eredità del padre, essendo egli destinato a succedergli in qualità di unico figlio maschio.

Il [redacted] ha poi aggiunto che dopo la sua partenza anche la madre era deceduta (nel 2015) mentre sua moglie si era risposata perché lo zio le avrebbe riferito che lui era morto durante la traversata del Mediterraneo. Ha quindi specificato di non avere più alcun parente in Mali da cui poter far ritorno. Quanto ai due figli, il richiedente ha dichiarato di non sentirli da un anno perché vivono in un villaggio in cui non c'è la rete telefonica. Quanto al suo inserimento sociale, il ricorrente ha spiegato di lavorare presso un'officina di verniciatura di auto e di frequentare una scuola serale di lingua italiana.

In merito ai timori attuali del ricorrente per il caso di rientro in Mali, costui ha testualmente riferito: *“preferisco morire piuttosto che rivivere tutto quello che ho vissuto in Libia e in Mali e qui ho un lavoro e sto bene. La sera faccio una scuola di italiano. Mio zio mi ha detto che mi ucciderà anche tra 100 anni”*.

1.b) La valutazione del racconto

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 D.Lgs. 251/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Ebbene, applicando i criteri di cui sopra, si osserva come il racconto del richiedente asilo presenti degli elementi di contraddittorietà che lo rendono poco credibile.

In particolare appare molto confuso il racconto circa la storia del padre /stregone del ruolo che egli aveva all'interno della comunità e delle circostanze della sua morte. Su quest'ultimo punto il ricorrente ha riferito in un primo momento che il padre sarebbe morto nel 1991 poi nel 2011; che sarebbe stato ucciso dalla malasorte derivante dal fatto che praticava il sacrifici animali ovvero dal malocchio inferto dalle persone della comunità cui non aveva dato le sostanze venefiche necessarie per uccidere i nemici, infine sarebbe stato ucciso dallo zio che voleva sposare la moglie del fratello. Anche in merito al racconto sul

contegno dello zio il ██████ si è più volte contraddetto, riferendo, in un primo tempo, che costui voleva farlo entrare nella setta del padre all'unico scopo di fargli del male "perché non era una cosa buona", poi che voleva ucciderlo perché la madre si era opposta al matrimonio, infine che voleva ucciderlo per l'eredità paterna.

In ultimo non risulta credibile che il ricorrente, figlio di uno stregone, quindi di persona dedita al culto pagano, avesse frequentato la scuola coranica e nulla sapesse della religione paterna se non il nome di due feticci Komo e Kondron - statuette a forma umana.

In conclusione, applicando i criteri normativi sopra richiamati in merito alla valutazione del racconto del ██████ può concludersi per la sua inverosimiglianza.

2. La protezione sussidiaria.

Come detto il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato con la conseguenza che, per il principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., in questa sede la valutazione deve essere limitata alle domande residuali di riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria.

Quanto alla prima, come noto, è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che, ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.Lgs. 251/2007, non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma "nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ...correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

L'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 precisa che "ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:

- a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) *la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale."*

Nel caso di specie non può dirsi sussistente alcun pericolo di danno grave di cui alla **lettera a)**, neppure invero prospettato dal ricorrente.

Quanto al pericolo di subire tortura o altro trattamento inumano o degradante (**lettera b)**, il ██████ ha manifestato tale timore in caso di rientro in Libia, dove verosimilmente è stato vittima di trattamenti di tale genere.

Tuttavia sul punto è la stessa norma a specificare che il rischio deve riguardare il Paese di origine del richiedente asilo e non il paese di transito, per cui la valutazione deve essere circoscritta al MALI - paese di provenienza del ██████ e non alla LIBIA, paese in cui ha vissuto ma di cui non ha la cittadinanza e in cui non dovrebbe fare rientro in caso di respingimento della sua richiesta di protezione.

Ciò posto, non risulta che il ██████ corra il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti una volta rientrato in MALI. Sul punto la ritenuta non credibilità della storia riferita dal richiedente esclude che possa paventarsi il rischio che in caso di rientro nel suo paese possa essere costretto a compiere sacrifici animali o altre pratiche religiose contrarie al suo credo, costrizioni che astrattamente potrebbero essere qualificate come trattamenti degradanti.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, di cui alla **lettera c)** va poi ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione".

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Le fonti europee e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno chiarito al riguardo che:

- "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (par. 26 della Direttiva 2004/83/Ce e par. 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della DirEttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 Elgafaji);
- nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra di loro") l'unico elemento rilevante ai fini dell'accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Venendo al caso di specie il ricorrente proviene dal MALI paese dell'afrika sub sahariana diviso in otto regioni (Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, e Tombouctou/Timbuktu) e un distretto della capitale (Bamako). La principale città dà il nome a ciascuna regione. Le regioni sono poi divise in 49 circondari (cercles), a loro volta suddivisi in 703 comuni (communes).

Il ████████, secondo quanto da lui stesso riferito, proviene esattamente dal villaggio di Kayo, un piccolo villaggio posto sulle rive di un fiume e situato nel distretto di Koulikoro nella parte occidentale del Mali, non lontano dalla capitale Bamako¹.

La Regione **Koulikoro** è a sua volta divisa in sette cercles che comprendono 106 comuni. I nomi dei circoli sono: Nara, Banamba, Kolokani, Koulikoro, Dioïla, Kati, Kangaba.

Dalle fonti internazionali non risulta che la regione sia attualmente interessata da situazioni di conflitto armato o di violenza generalizzata, nel senso sopra indicato.

La situazione politica nella regione di Koulikoro è stata comunque interessata dalle agitazioni esplose all'inizio del 2012 a seguito di un'insurrezione islamista e tuareg che aveva sfruttato la debolezza delle Autorità di Bamako per prendere il controllo delle province settentrionali di Kidal, Gao e Timbuktu. Come noto tali fenomeni di instabilità hanno indotto, dapprima la Francia, e poi l'intera comunità internazionale ad intervenire militarmente nel Paese.

Le difficoltà dell'esercito maliano a riprendere il pieno controllo del Nord del paese ha invero causato, dapprima, la decisione della Francia di inviare un proprio contingente militare di circa 4.500 uomini sotto l'egida delle due risoluzioni ONU nn. 2056 e 2985 (c.d. Operazione Serval) e in accordo con la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (CEDEAO), nonché, successivamente, quella dell'ONU (di cui alla risoluzione n. 2100) di approntare una missione di peacekeeping onde consentire il graduale ritiro delle truppe transalpine dal paese africano (si tratta dell'operazione c.d. MINUSMA Missione Integrata Multidimensionale delle Nazioni Unite per la Stabilizzazione del Mali, recentemente prorogata fino al 30 giugno 2018).

Il coinvolgimento della Regione di Koulikoro ha riguardato in particolare:

- 1) l'accoglienza di numerosi sfollati dal nord del Paese;
- 2) lo scoppio di proteste contro il governo di Bamako tacciato di debolezza (specie nella città di Kati) e il rischio di persecuzione nei confronti degli abitanti della zona appartenenti al gruppo dei tuareg²;
- 3) la commissione di attentati terroristici.

Gli incidenti e le sommosse nella zona di Koulikoro e Kati sono riportate dalle fonti di ACCORD per il 2012 e 2013. Nel 2012 [...] in Koulikoro, registrati 9 incidenti che hanno ucciso 29 persone. Le seguenti zone sono state colpite: Diago, Douabougou, Kambila, Kati, Nara[...]"

E per il 2013 vi sono stati nove incidenti in Kati – regione di Koulikoro ma senza vittime.³

Il *Federal Office for Migration and Asylum* tedesco nel Briefing Notes del **4 aprile 2016**, riporta: "Mali Missione militare dell'UE attaccata il 21 marzo 2016 Quattro uomini armati hanno attaccato l'Hotel Nord-Sud a Koulikoro nei pressi di Bamako, che era stato convertito nella sede di addestramento militare dell'UE. A quanto pare, uno degli aggressori è stato ucciso e altri due feriti.

Il 23 Marzo 2016, la polizia ha riferito di aver arrestato 21 sospetti e recuperato granate, munizioni, una mitragliatrice e un fucile d'assalto.[...]"⁴

¹ <http://www.fallingrain.com/world/ML/07/Kayo2.html>

² cfr. Il recente report dedicato alla regione di Koulikoro della Commissione nazionale per il diritto di asilo incardinata presso il Ministero dell'interno, pubblicato il 09 gennaio 2017 e reperibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017-01-09-Mali_Koulikoro_Kati.pdf.

³ cfr. ACCORD, Mali, Year 2013: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 28 November 2016. http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1480498986_2013ymali-en.pdf (consultato il 03/01/2017)

Il sito della radio RFI Afrique155 il **7 novembre 2016** riporta la seguente notizia: *“Un nuovo attacco riportato in Mali questo lunedì, 7 novembre 2016, nella piccola città di Banamba che si trova 140 chilometri a nord di Bamako. Uomini armati hanno attaccato la gendarmeria e la prigione, facendo uscire dei detenuti.”* L’attacco è stato diretto anche verso una banca, che è stata saccheggiata e bruciata, ma gli aggressori non sono riusciti ad aprire la cassaforte. *“Il dispositivo di sicurezza del Mali è stato difettoso, o per lo meno, non all’altezza. [...] Chi sono gli aggressori? L’attacco non è stato rivendicato, ma i testimoni non hanno dubbi: „Dio è grande, Dio è grande” dicevano e cantavano nelle lingue Fulani e Tamashek. Attaccando la prigione locale, forse volevano liberare un jihadista che era lì imprigionato. Un fallimento, secondo le informazioni di RFI: l’uomo era stato trasferito da meno di due settimane in un altro carcere. Gendarmi e membri delle forze speciali anti-terrorismo del Mali sono stati inviati a Banamba, ma anche nella zona di Nara, più a nord, vicino al confine con la Mauritania, per fare indagini. Testimoni hanno visto gli aggressori lasciare il villaggio e dirigersi verso la regione del Sahel occidentale, verso la Mauritania. Una nuova soglia è superata. A poco a poco, gli attacchi terroristici stanno guadagnando terreno. E” certamente da lunghi mesi che l’insicurezza si è diffusa a nord e nel centro del paese, ma con l’attacco a Banamba, a soli 140 chilometri da Bamako, sembra che una nuova soglia sia stata superata. „Nessun luogo è completamente sicuro”, riconosce un funzionario del Ministero della Difesa del Mali, che tuttavia si è affrettato a relativizzare: „Questi attacchi mirano a influenzare l’opinione pubblica per dimostrare che la situazione è peggiorata, ma non è vero.” E spiegano che gli attacchi, qua e là da parte di piccoli gruppi di uomini armati” dimostrano soprattutto che i terroristi, non hanno la capacità di prendere una città: colpiscono e vanno via.” Ma le incursioni, sempre più frequenti, preoccupano la popolazione e alimentano le accuse dei partiti di opposizione verso le autorità del Mali di „navigare a vista” e non contrastare questa estensione della minaccia terroristica. Lo scorso settembre, gli attacchi più mortali nel centro del paese erano costati il posto al ministro della Difesa, Tieman Hubert Coulibaly. Da allora, le autorità sostengono di aver rafforzato l’apparato di sicurezza, in particolare in termini di intelligence, per prevenire tali azioni.”*

14. La stessa notizia viene riportata dal sito Mali News¹⁷⁶ l’8 novembre 2016: *“Terroristi continuano a seminare il terrore in Mali. All’inizio della campagna elettorale per le elezioni locali e in un solo giorno, Domenica 6 novembre, hanno effettuato tre attacchi in tre diverse parti del Mali: l’attacco al campo di Rharous a Timbuktu; l’attacco al convoglio del Mali per Douentza, regione di Mopti, e l’attacco alla città di Banamba nella regione Koulikoro. L’equazione terrorista rimane ancora in Mali 17 mesi dopo la firma dell’accordo per la pace e la riconciliazione in Mali.* Domenica mattina, a Rharous, regione di Timbuktu, il campo di Guardia*

4 (Federal Office for Migration and Asylum, Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes (4 April 2016), 4 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/5721c0c14.html>

5 Rfi Afrique, Mali: des hommes armés attaquent Banamba, dans la région de Koulikoro, Publié le 07-11-2016, <http://www.rfi.fr/afrique/20161107-mali-hommes-armes-attaquent-localite-banamba-region-koulikouro> (consultato il 04/01/2017)

6 Mali News, Attacks: the Mali under the diktat of terrorists, November 8, 2016, <http://malisnews.com/en/multiplication-attacks-mali-diktat-terrorists/> (consultato il 04/01/2016)

• **Fondazione Nigrizia:** in Mali i ribelli del Coordinamento dei movimenti dell’Azawad (CMA) hanno accettato di firmare l’Accordo di Pace e Riconciliazione redatto ad Algeri lo scorso 1 marzo 2015. <http://www.fondazionenigrizia.org/notizia/mali-i-ribelli-tuareg-firmeranno-laccordo-di-pace> **Africa Express:** Firmato il Trattato per la pace e la riconciliazione nel Mali, anche dai ribelli a maggioranza Tuareg, il 20 giugno 2015 <http://www.africa-express.info/2015/06/24/firmato-laccordo-di-pace-mali-anche-dai-ribellimaggioranza-tuareg/>

Nazionale è stato attaccato da terroristi che hanno rubato 5 veicoli dell'esercito. Lo stesso giorno a Mopti, un attacco a un convoglio delle forze di pace ha causato tre morti e sette feriti (un peacekeeper togolese e due civili maliani). Sabato, un soldato francese è morto per le ferite a seguito di un attacco rivendicato da Ancar-Eddine a un convoglio logistico della forza Barkhane⁷ [...]. Banamba: nella notte tra Domenica a Lunedì, uomini armati sono arrivati a bordo almeno di 4 pick-up e hanno attaccato il campo della polizia a cavallo, la guardia nazionale, una banca e la prigione centrale. Divisi in tre gruppi, gli aggressori hanno attaccato contemporaneamente la gendarmeria, la Banca e la prigione. Hanno devastato i posti attaccati. La banca e l'ufficio postale sono stati saccheggiati. Hanno portato via armi e veicoli. Dopo il loro passaggio, un residente ha descritto l'orrore e la psicosi vissuti dalle popolazioni. „Siamo stati rintanati in casa. Gli aggressori hanno scandito "Allah Akbar". [...] Nessuno più è così sicuro," dice la nostra fonte. Secondo il Ministero della Giustizia, 21 prigionieri sono fuggiti e una guardia carceraria è sparita.[...].”

Tali notizie, tuttavia, non sono sufficienti a ritenere la sussistenza di un conflitto in atto di gravità tale da non richiedere neppure la prova di uno specifico coinvolgimento del richiedente (che neppure rappresenta la sussistenza di un tale tipo di rischio) e che sia di per sé talmente diffuso da ritenere che la semplice presenza sul territorio costituisca per il richiedente asilo un rischio.

Invero la città di Kayo , da cui proviene il ████████ non è neppure menzionata nei principali motori di ricerca delle COI (cooi.net; refworld.com).

In definitiva, la situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Koulikoro) pur caratterizzata da instabilità, episodi di violenza localizzata, attentati terroristici e , in alcuni casi, scontri tra fazioni opposte, non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato nel senso anzidetto. Sulla base di tali motivi, pertanto, la domanda di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente non appare fondata e, dunque, deve essere rigettata.

3. La domanda di protezione umanitaria.

Quanto alla domanda di protezione umanitaria la norma sostanziale di riferimento è costituita dall'art. 5 comma 6 del d.lgs nr. 286 del 1998 in cui si legge testualmente: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione”.*

A partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 251/2007, che ha introdotto la figura della protezione sussidiaria, l'esame della posizione del richiedente asilo deve avvenire in modo unitario e complessivo e, ove non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, si deve valutare se sussista comunque un obbligo di protezione, in considerazione del rischio prospettato, in base ad altri impegni internazionali assunti dall'Italia, diversi da quelli riconducibili ai casi contemplati dall'art. 3 CEDU.

In tal caso, ove venga accertata la sussistenza di rischi connessi al rimpatrio non coperti dall'ambito di applicazione delle disposizioni attuative delle norme

⁷ Lanciata il 1° agosto 2014, barkhane è un'operazione congiunta guidata dagli eserciti francesi. <http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane> (N.dR)

del sistema europeo del diritto di asilo (il c.d. CEAS), deve essere riconosciuta la forma residuale di protezione, comunemente denominata "umanitaria".

L'istituto della protezione umanitaria, costituisce concreta attuazione del diritto di non *refoulement* riconosciuto dal primo comma dell'art. 19 T.U.I. che al comma 1 prevede che : *"in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto da persecuzione"*.

Il divieto è assoluto e quindi il diritto al rilascio del corrispondente permesso di soggiorno (v. art. 5 comma 6 Testo Unico Immigrazione) permane anche se al richiedente non può essere riconosciuto né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria a causa della accertata esistenza di cause di esclusione.

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Acierno) si tratta di una forma di protezione atipica e residuale da riconoscersi in favore di soggetti particolarmente vulnerabili e rispetto al diniego della quale sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di situazione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. Nr. 19393 del 09/09/2009).

La giurisprudenza di merito ha richiamato tra gli obblighi internazionali la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il "Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti" del 10 dicembre 1984 e ha riconosciuto la protezione in parole in presenza di gravi condizioni psicofisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007 , o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'avvenuta integrazione sociale del richiedente nel paese ospitante.

L'elencazione delle ipotesi in cui è possibile riconoscere tale forma di protezione non è tassativa, si tratta però di ipotesi concrete individuabili mediante la definizione a priori dei criteri generali di riconoscimento della protezione umanitaria, ciò in quanto la giurisdizione non può mai sostituirsi alle scelte politiche di sull'immigrazione.

Ciò posto in linea generale, nel caso di specie si ritiene vi siano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione.

La situazione geopolitica del Mali centrale, sopra descritta, in uno con la grave situazione di emergenza umanitaria che riguarda la zona di provenienza del richiedente asilo è tale da giustificare, ad avviso del Tribunale, l'accoglimento della domanda.

Quanto all'emergenza umanitaria si richiama il già menzionato report della Commissione nazionale per il diritto di asilo del gennaio 2017 in cui si legge: *"In un documento dell'OCHA⁸ del febbraio 2016 relativo alla situazione umanitaria nella regione di Koulikoro da gennaio a dicembre 2015, si legge tra l'altro:*
 "[...]

⁸ OCHA(The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Mali :Profil humanitaire de la région de Koulikoro (Jan - Déc 2015), 15 février 2016 https://www.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/koulikoro_regional_profil_e_20160131_vf_1.pdf (consultato il 03/01/2017)

BACKGROUND

La presenza degli sfollati interni nella regione Koulikoro si rivela oggi sempre meno evidente rispetto al 2013 e 2014. Rimpatriati dai paesi vicini sono stati registrati negli ultimi due anni nei comuni di Kati e Kalabancoro situati nel circondario di Kati. Inoltre, la regione ha accolto nel 2015 un numero significativo di migranti deportati dalla Libia, Repubblica Centrafricana e Guinea Equatoriale. Casi di inondazioni sono stati segnalati nei circondari di Nara e Kolokani. Sul fronte della sicurezza, la regione non ha registrato alcun caso di terrorismo durante l'anno. Tuttavia, secondo il DRDSES, gli interventi umanitari sono concentrati nella Divisione di Kati.[...]

Ancora nel documento si legge che "La preoccupazione principale della regione rimane l'insicurezza alimentare, soprattutto nella fascia del Sahel, nei circondari di Nara, Kolokani e Banamba molto dipendenti dalle condizioni atmosferiche."

Per ciò che riguarda la possibilità di accesso umanitario, nel documento si legge che "Anche se non ci sono stati atti terroristici registrati nella regione nel 2015, alcune aree restano inaccessibili agli operatori umanitari. Per motivi di sicurezza, l'indagine nazionale sulla sicurezza alimentare e nutrizionale nel 2015 non ha potuto essere effettuata nel comune di Guiré che si trova a nord-est del circondario di Nara."

In un documento pubblicato dall'Humanitarian Aid and Civil Protection della Commissione Europea¹³ del giugno 2016, si legge che "[...] la malnutrizione è un problema molto serio in Mali, non solo nelle regioni del Nord colpite dal conflitto, ma anche nel sud. Il nostro partner ALIMA (The Alliance for International Medical Action-N.d.R) supporta le strutture sanitarie nella regione di Koulikoro per prevenire e curare la malnutrizione [...]."

Ancora nel documento si legge che "[...]L'International Rescue Committee (IRC) fornisce assistenza nutrizionale specializzata per più di 8.000 bambini gravemente malnutriti nel distretto sanitario di Kati. Durante le visite di check-up settimanali, vengono tenute sessioni di sensibilizzazione sulle buone pratiche di nutrizione e igiene per le mamme.[...]."

12. Ancora, lo UN Security Council^{14a} settembre 2016 relativamente alla situazione umanitaria in Mali riportava:

"[...]Nel mese di luglio, inondazioni stagionali hanno causato 13 morti, distrutto 1.500 case e colpito circa 10.000 persone nelle regioni di Gao, Kidal, Koulikoro, Menaka, Mopti, Ségou, Sikasso e Timbuktù, secondo i dati del governo. I partner umanitari hanno sostenuto il governo nel distribuire generi di prima necessità.[...]

Anche nel report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del giugno 2017 sull'operazione MINUSMA si legge che nel centro del MALI vi è in atto una situazione di estrema vulnerabilità delle popolazioni civili che difficilmente vengono raggiunte dalle organizzazioni umanitarie i cui componenti sono spesso rimaste a loro volta vittime di attentati. Circa 1,2 milioni di persone non ha l'accesso all'acqua pulita.⁹

⁹ UN Security Council, *Report of the Secretary-General on the situation in Mali*, 6 June 2017, S/2017/478. available at: <http://www.refworld.org/docid/5943cbfe4.html> [accessed 11 July 2017] *Given the limited presence of State authorities and limited development gains in central and northern Mali, humanitarian actors continued to play an essential role in meeting the basic needs of vulnerable people. Humanitarian access in central and northern Mali continued to be challenging. A total of 27 security incidents involving humanitarian actors were registered, compared with 15 cases in the previous reporting period.*

³⁴ *A total of 3.8 million people suffer from food insecurity in Mali, owing mainly to localized floods, drought and increased insecurity. During the first semester of 2017, the United Nations provided food rations and cash-based transfers to 109,150 vulnerable people. Across Mali, the nutritional status of children and women of reproductive age remained a major concern, with 115,000 pregnant or lactating women requiring nutrition assistance and 620,000 children under 5 years of age suffering from acute malnutrition. The United Nations continued to assist the Government to ensure the availability of life-saving malnutrition treatment to children and provided supplementary feeding to children and pregnant and lactating women.*

Del resto è del 29 giugno la risoluzione delle Nazioni Unite che ha prorogato l'operazione MINUSMA fino al 30 giugno 2018, proprio in considerazione del fatto che la situazione generale del paese è ancora insicura.¹⁰

Ebbene, in linea con altre pronunce di merito¹¹ che hanno riguardato la zona del centro del MALI (in particolare Kayes), può dirsi che le condizioni di vita del Paese di origine del [REDACTED] debbano suggerire una valutazione prudentiale sul rimpatrio del richiedente.

A tale dato oggettivo, relativo alle condizioni di vita nel paese di origine del richiedente, deve aggiungersi che il [REDACTED] ha lasciato il suo paese nel lontano 2013, dopo una esperienza degradante subita nelle carceri libiche; ha intrapreso in Italia un'attività lavorativa lecita (risulta assunto dal 1.1.2016 come operaio con contratto a tempo determinato di sei mesi finora sempre prorogato), ha intrapreso un percorso di studio della lingua italiana.

Tali elementi confermano la particolare vulnerabilità del richiedente e la sua pur temporanea accoglienza.

La particolare natura della controversia suggerisce di operare la compensazione delle spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: visti gli artt. 35 del D.Lgs. 25/2008, 19 del D.Lgs. 150/2011 e 702 bis e seguenti del c.p.c.,

Accoglie in parte la domanda proposta da [REDACTED], nato a Kayo, in Mali il [REDACTED] e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs 25 luglio 1998 nr. 286.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Catanzaro, il 10.7.2017

Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Romano

¹⁰ UN Security Council, Security Council resolution 2364 (2017) [on extension of the mandate of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) until 30 June 2018], 29 June 2017, S/RES/2364 (2017), available at: <http://www.refworld.org/docid/595b87754.html> [accessed 11 July 2017]

¹¹ Tribunale di Milano, I sezione civile, ordinanza del 27 maggio 2016 secondo cui "La generalizzata situazione d'instabilità di tutto il Mali consente il riconoscimento della **protezione umanitaria** a cittadino di quel paese, anche se proveniente da una regione (Kayes) ad oggi non epicentro di scontri, nell'ambito di una valutazione prudentiale di osservazione e monitoraggio della situazione politica. Il Tribunale di Lecce con due ordinanze del 18 gennaio 2017 e dell'8 febbraio 2017 ribalta il parere della Commissione territoriale ed attraverso un'analisi geopolitica approfondita considera il Paese, ed in particolare la regione di Kayes nel sud, in una situazione non ancora del tutto stabilizzata e caratterizzata da episodi di violenza localizzata. Una situazione "comunque grave che si è deteriorata nell'ultimo anno", a tal punto da ritenere che "sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente" (pronunce reperibili ai seguenti indirizzi ¹¹ http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/09/2016_Tribunale_Milano_Mali_sussidiaria_Kayes_53.pdf http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_lecce_ordinanza_mali_del_18.01.2017_17022017.pdf; http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_di_lecce_ordinanza_mali_del_08.02.2017_17022017.pdf)